

SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

**APPALTO FORNITURA DI MICROINFUSORI DI INSULINA SENZA CATETERE
CON ALGORITMO PER EROGAZIONE AUTOMATICA DI INSULINA (AID)
INTEGRABILI CON SENSORE GLICEMICO E RELATIVO MATERIALE DI
CONSUMO E DI SISTEMI DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DELLA GLICEMIA
INTEGRABILI CON MICROINFUSORI SENZA CATETERE DOTATI DI AID PER LE
NECESSITÀ DELLA REGIONE MARCHE**

LOTTO/I - CIG DERIVATO

INDICE

ART. 1. NORME REGOLATRICI	5
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO	6
ART. 4. IMPORTO E CORRISPETTIVI	6
ART. 5. REVISIONE DEI PREZZI	7
ART. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	7
ART. 7. VERIFICHE DELLA FORNITURA	8
ART. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
ART. 9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
ART. 10. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE, MONITORAGGIO E REPORTISTICA	9
ART. 11. PATTO DI INTEGRITÀ	10
ART. 12. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI	10
ART. 13. GARANZIA DEFINITIVA	10
ART. 14. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	10
ART. 15. RECESSO	11
ART. 16. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 17. SUBAPPALTO	11
ART. 18. REFERENTE DEL FORNITORE E RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA	12
ART. 19. FORO COMPETENTE	12
ART. 20. TRASPARENZA E RISERVATEZZA	13
ART. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ART. 22. NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI	13
ART. 23. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	14
ART. 24. DOMICILIO DELLE PARTI	14
ART. 25. CLAUSOLA FINALE	14

CONTRATTO ATTUATIVO

TRA

1. l'**AZIENDA/ AST/ ENTE** C.F. e P.I. n. con sede, legalmente rappresentata dal Dott., nato a che interviene nella sua qualità di dell'Azienda/AST/Ente, giusta deliberazione regionale/ determinazione n. (in seguito indicato per brevità con la parola “Amministrazione”)

E

2. C.F. n. Partita IVA n. con sede legale in (in seguito indicato per brevità con la parola "Fornitore") rappresentata da, nato il a, in qualità di

PREMESSO CHE

- a) la deliberazione della Giunta Regione Marche n. 200 del 20 febbraio 2023, così come rinnovata dalla DGRM n. 2022 del 30 dicembre 2024, ha stabilito che gli acquisiti di beni e servizi di competenza della Regione Marche in qualità di soggetto aggregatore destinati al settore sanitario nonché gli acquisti di beni e servizi effettuati in qualità di centrale di committenza per tutti gli Enti del SSR, avvengono mediante l'avvalimento dell'AST di Ancona – Area Dipartimentale Acquisti e Logistica;
- b) il presente affidamento è stato inserito nella pianificazione dell'attività del Soggetto Aggregatore, allegata alla DGR Marche n. 401 del 24/03/2025 recante “Approvazione del Programma triennale 2025/2027 degli acquisti di beni e servizi della Regione Marche ai sensi dell'articolo 37 comma 6 del decreto legislativo n. 36/2023. Approvazione pianificazione attività del Soggetto Aggregatore anno 2025”;
- c) l'AST di Ancona - Area Dipartimentale Acquisti e Logistica in qualità di soggetto aggregatore in avvalimento e centrale di committenza ai sensi della DGRM n. 200/2023 ess.mm.ii., ha indetto con determina n. ... del ... una gara europea a procedura aperta, in modalità telematica, per la stipula di Accordi Quadro con più Operatori Economici, ai sensi dell'art. 59, co. 4 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 (di seguito, “Codice”), per la fornitura di, per un valore presunto della procedura di affidamento pari a complessivi euro ..., oltre IVA;
- d) ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 non è stato necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di cui al D.lgs. 81/2008, trattandosi di appalto per la mera fornitura di beni; pertanto i costi della sicurezza sono pari ad € 0,00;

- e) scaduto il termine per la presentazione delle offerte, con determina dell'AST di Ancona n. ... del ... è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 93 del Codice e sono stati altresì pubblicati i curricula vitae dei componenti sul profilo del committente ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice;
- f) a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 del Codice, con determina dell'AST di Ancona n. ... del ... sono state approvate le risultanze di gara ed il Fornitore è risultato aggiudicatario per il/i seguente/i lotto/i posto/i a base di gara:
- i. primo/secondo/terzo/quarto nella graduatoria di merito sui concorrenti presenti in graduatoria, per il/i seguente/i lotto/i posto/i a base di gara:
 - Lotto ... : punteggio complessivo di ... /100, così ripartito: offerta tecnica, punti: .../..., offerta economica, punti: .../...
- presentando un'offerta economica di importo complessivo pari a € ... al netto di IVA;
- g) il citato provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti i soggetti elencati all'art. 90, comma 1, lettera c) del Codice, con lettera/e prot. ... in data ... ;
- h) il termine dilatorio per la stipula del contratto è scaduto il ... e non sono stati proposti ricorsi avverso l'aggiudicazione;
- i) decorsi i termini di cui all'art. 18, comma 3 del Codice, in data.....la Stazione Appaltante ha stipulato con il Fornitore un Accordo Quadro per la fornitura diper le necessità degli Enti del SSR Marche - Lotto /i.... (di seguito anche "Accordo");
- j) con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro il Fornitore ha accettato tutte le condizioni e patti in essa contenuti e relativi Allegati, obbiandosi altresì a stipulare i Contratti Attuativi con le amministrazioni Contraenti in esecuzione dell'Accordo medesimo;
- k) con determina n..... del, questa Amministrazione, in qualità di soggetto legittimato ad utilizzare il predetto Accordo Quadro ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) dell'Accordo medesimo, ha aderito all'Accordo Quadro per la fornitura.....;
- l) i lotti/Cig derivati oggetto del presente Contratto sono di seguito riportati:
- m) il DURC è stato acquisito agli atti ed è regolare;
- n) in relazione all'importo dell'Accordo:
- [in caso di informazione antimafia]*
- [] è stata acquisita informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data tramite Banca Dati Nazionale (prot. BDNA n.), conservata agli atti dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica dell'AST Ancona;
- oppure*
- [] è stata richiesta tramite Banca Dati Nazionale l'informazione antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera a) del D.lgs. 159/2011 in data (prot. BDNA n.) ed è decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- o) il presente Contratto deve intendersi regolato dalle condizioni, modalità e termini stabiliti nel predetto Accordo, intendendosi qui richiamate le premesse e le disposizioni tutte degli articoli dell'Accordo Quadro e i suoi allegati di cui il presente atto costituisce Contratto Attuativo;
- p) sussistono le condizioni per stipulare il Contratto Attuativo;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1. NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo:
 - a) l'Accordo Quadro;
 - b) il Capitolato Tecnico e relativi allegati;
 - c) l'Offerta Tecnica del Fornitore;
 - d) l'Offerta Economica del Fornitore;
 - e)
3. Il presente Contratto Attuativo è regolato e disciplinato secondo quanto stabilito nell'articolo 1 dell'Accordo Quadro.
4. Le definizioni dei termini maggiormente usati nel corpo del presente Contratto Attuativo sono stabilite all'articolo 2 dell'Accordo Quadro.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Relativamente all'oggetto dell'Accordo di cui alle premesse, con il presente Contratto Attuativo sono determinati i seguenti quantitativi massimi presunti di approvvigionamento:

Lotto	Descrizione	Nome prodotto	Quantità presunte totali (24 mesi)

2. La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta tecnica.
3. In particolare il Fornitore dovrà rispettare quanto previsto per le modalità di esecuzione e consegna come descritte al/i paragrafo/i del Capitolato Tecnico.
4. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di questa Amministrazione, a fornire i prodotti ed eseguire gli eventuali servizi ad essi connessi tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalla/o stessa/o mediante il presente Contratto, nei limiti degli importi massimi stabiliti per ciascun Contratto come meglio indicato al successivo art. 4.

5. Resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività legate al presente atto; parimenti, questa Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dalla stipula del presente Contratto.

ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO

1. Il presente Contratto ha una durata di (.....) (*massimo 24 mesi*) mesi a decorrere dal giorno successivo alla stipula del Contratto stesso (*oppure*) dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione, e, comunque, fino all'esaurimento dei quantitativi previsti al precedente art. 2 del Contratto, incrementati in base alle eventuali opzioni previste, come indicato al successivo art. 4 del presente Contratto.
2. Resta fermo l'esercizio delle opzioni come indicate all'art. 6 dell'Accordo Quadro e meglio specificato all'art. 4 del presente Contratto.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Contratto.

ART. 4. IMPORTO E CORRISPETTIVI

1. L'importo massimo del presente Contratto è pari ad Euro (...../....), corrispondente a:
 - i. la somma dei prezzi unitari offerti dal Fornitore per le quantità presunte dei prodotti del/i lotto/i indicati al precedente articolo 2, per un importo complessivo di
 - ii. l'eventuale variazione, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9;
 - iii. l'eventuale aumento dell'importo contrattuale, fino a un massimo del 30% del valore di ciascun lotto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a);
 - iv. l'eventuale aumento dell'importo contrattuale in caso di revisione dei prezzi in aumento, fino al valore massimo stimato indicato nella successiva tabella, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a);
 - v. l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione appaltante, fino a un massimo di ulteriori 12 mesi;
 - vi. l'eventuale esercizio dell'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi;
 tutto come meglio indicato nella/e tabella/e seguente/i:

Lotto	Importo contrattuale 24 mesi	Modifica art. 120, co.9 Codice Quinto d'obbligo	Modifica art. 120, co. 1, lett. A) Codice		Modifica art. 120, co. 10 Codice - Proroga contrattuale 12 mesi comprensiva del quinto	Modifica art. 120, co. 11 Codice - Proroga tecnica 12 mesi	Valore complessivo stimato
			30% aumento	Revisione prezzi			

Totale							

2. Ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008, per l'appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a € 0,00.
3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture, ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura dei prodotti, anche delle prestazioni contrattuali previste nei documenti tecnici, nonché dei servizi ivi previsti.
4. *(eventuale)* I corrispettivi contrattuali sono altresì comprensivi della fornitura in sconto merce/ comodato d'uso gratuito di, il tutto come meglio nel Capitolato tecnico.
5. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione al presente Contratto ed alle relative richieste sino a concorrenza dell'importo contrattuale di cui al precedente comma 1, lettera i), eventualmente incrementato come indicato al precedente comma 1, lettere ii), iii), iv), v) e vi).
6. In particolare, qualora questa Amministrazione si riservi la facoltà di esercitare una delle opzioni descritte al precedente comma 1, comunicherà al Fornitore il relativo atto di sottomissione.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 5 "Revisione dei prezzi".
8. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 5. REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, con cadenza annuale, a partire dall'anno successivo alla stipula del presente Contratto, questa Amministrazione potrà autorizzare revisioni dei prezzi secondo modalità, condizioni e limiti indicati al paragrafo 3.2 del disciplinare di gara.
2. In particolare, il procedimento di revisione potrà essere avviato da parte di questa Amministrazione, secondo cadenze e modalità indicate nel Disciplinare di gara, ovvero da parte del Fornitore, il quale potrà formulare apposita richiesta scritta a mezzo PEC.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro e a quanto previsto nell'articolo 3.2. "Revisione prezzi" del Disciplinare.

ART. 6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Le modalità di esecuzione della fornitura sono disciplinate da quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

2. La consegna è effettuata a cura, rischio, spese del Fornitore e dovrà avvenire franco magazzino, presso i Centri prescrittori ovvero al domicilio del paziente/magazzino secondo quanto indicato in fase di emissione degli Ordini. Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni onere e spesa, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio, nonché carico e scarico della merce, rimozione e asporto dell'imballaggio, da effettuarsi a cura del Fornitore.
3. A seguito della ricezione dell'Ordine, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei prodotti oggetto dell'Accordo, salvo diverse indicazioni in fase esecutiva, rispettando le modalità e i tempi ivi stabiliti, fermo restando che la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni dei punti di consegna, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione.
4. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, ovvero nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, accertata secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione provvederà ad inviare la comunicazione di contestazione dell'inadempimento, al Fornitore, ai fini dell'applicazione delle relative penali.
5. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione Contraente.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Atto in merito alle modalità di consegna, alle modalità di ritiro, sostituzione e integrazione prodotti e ai casi di indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica si richiama integralmente quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 7. VERIFICHE DELLA FORNITURA

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, il Responsabile di Progetto è
2. *(eventuale)* Considerata la particolare importanza del presente Contratto ai sensi di quanto stabilito all'art. 114, comma 8, del Codice, il Direttore dell'esecuzione è
3. Il Responsabile del Progetto, *(eventuale)* in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione al presente Contratto, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito ai paragrafi 2.2 “Modalità di esecuzione” e 2.3 “Verifiche, livelli di servizio e penali” del Capitolato Tecnico.
4. Le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità) relativi al presente Contratto sono trasmessi alla Stazione Appaltante e al Fornitore entro 15 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all'art. 116 del Codice.

ART. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Con riferimento al presente Contratto, dovrà essere emessa esclusivamente fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 55, in base alle seguenti indicazioni (*da dettagliare a cura di ciascuna Azienda/Istituto*):

a)

b)

2. In merito alle ulteriori modalità, condizioni e termini di pagamento si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 9. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e dalle relative disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, si riporta quanto segue:

a) Lotto n. ...

b) CIG: ...

c) Conto corrente ...

d) ...

3. Per tutto quanto non espressamente indicato si richiama quanto previsto nell'Accordo Quadro.

ART. 10. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE, MONITORAGGIO E REPORTISTICA

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo determinato nel presente Contratto, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo e del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nell'Accordo e nel presente Contratto.

2. In particolare, il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, e si obbliga ad eseguire le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 13 (Obbligazioni del Fornitore) dell'Accordo, che si intende qui integralmente richiamato.

3. Il Fornitore è tenuto ad inviare la reportistica secondo le modalità e tempi indicati all'art. 14 (Monitoraggio e reportistica) dell'Accordo, che si intende qui integralmente richiamato.

ART. 11. PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore si obbliga ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e si impegna a contrastare i fenomeni di corruzione e, comunque, a non compiere alcun atto che possa influenzare indebitamente o distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto, assumendo tutti gli obblighi previsti dal Patto di Integrità approvato con determina n. ... del ... , che viene allegato e sottoscritto unitamente al presente Contratto.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo come sopra assunto da parte del Fornitore darà facoltà a questa Amministrazione di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto come previsto all'art.18 (Risoluzione e clausole risolutive espresse) dell'Accordo Quadro.

ART. 12. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. In ragione di quanto stabilito nell'Accordo, il Fornitore è obbligato al rispetto dei termini e dei Livelli di servizio nella consegna delle forniture nonché in ogni altra attività contrattuale stabilita nell'Accordo, pena l'applicazione delle penali in esso indicate.
2. In ogni caso di ritardo e/o di inadempimento relativo ai livelli di servizio stabiliti nell'Accordo e relativi allegati, non imputabile a questa Amministrazione ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, rispetto alle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, sono applicate le penali stabilite all'art.16 (Livelli di servizio e penali) dell'Accordo.
3. Con riferimento alle modalità di contestazione dell'inadempimento, di esecuzione in danno, di compensazione di quanto dovuto dal Fornitore per l'applicazione delle penali ed i corrispettivi contrattuali, e di risarcimento del maggior danno, si richiama quanto stabilito all'art.16 (Livelli di servizio e penali) dell'Accordo.

ART. 13. GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti di questa Amministrazione con la stipula del presente Contratto Attuativo, il fornitore ha prestato all'atto di stipula dello stesso, una garanzia definitiva pari ad € ... /00 (...) ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, mediante polizza fideiussoria n. ... emessa in data ... da ... , come indicato nell'art 17 (Garanzia definitiva) dell'Accordo e all'art. 23 “*Garanzia definitiva*” del disciplinare di gara, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata.
2. Tale polizza viene conservata ...
3. Con riferimento alle condizioni di efficacia, operatività, copertura e svincolo della predetta garanzia, nonché alle modalità di rivalsa da parte di questa Amministrazione si richiama quanto stabilito all'art. 17 (Garanzia definitiva) dell'Accordo.

ART. 14. RISOLUZIONE E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 18 (Risoluzione e clausole risolutive espresse) dell'Accordo.

2. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n.136 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. *(Eventuale)* La risoluzione e/o la/le clausole risolutiva/e espressa/e di cui al precedente comma 1 per inadempimenti circoscritti ad uno specifico lotto producono i loro effetti limitatamente al lotto a cui afferiscono.

ART. 15. RECESSO

1. Questa Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualunque tempo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per qualsiasi motivo ai sensi degli artt. 123 del Codice e 1671 cod. civ.
2. Con riferimento alle condizioni e modalità per l'esercizio del diritto di recesso si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 19 (Recesso) dell'Accordo.

ART. 16. CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il Fornitore non può cedere il contratto né l'esecuzione anche parziale del Contratto. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno, questa Amministrazione potrà dichiarare risolto il presente Contratto per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 18 (Risoluzione e clausole risolutive espresse) dell'Accordo.
2. Con riferimento alla cessione dei crediti maturati del Fornitore nei confronti di questa Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, si applica quanto disposto dall'art. 120, comma 12, del Codice. Il presente contratto non comporta pertanto la preventiva accettazione delle eventuali cessioni.
3. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto si si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 20 (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto) dell'Accordo.

ART. 17. SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

(oppure, in alternativa)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività ai seguenti subappaltatori come meglio specificato in tabella:

Descrizione Attività	Ragione sociale, indirizzo, partita IVA, pec, operatori economici componenti la terna subappaltatori
.....(descrivere)	1)

	2)
	3)

2. Con riferimento alle modalità di rilascio dell'autorizzazione, al pagamento dei corrispettivi e ogni altra obbligazione relativa al subappalto si richiama quanto stabilito all'art. 21 (Subappalto) dell'Accordo e all'art.119 del Codice.

ART. 18. REFERENTE DEL FORNITORE E RIFERIMENTI PER L'ASSISTENZA

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore ha nominato il dott. ... quale Referente unico per il presente Contratto e referente nei confronti di questa Amministrazione.

2. Il Referente unico ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e ha l'obbligo di assicurare la corretta esecuzione della fornitura nei confronti di questa Amministrazione.

3. In particolare, il Referente della fornitura si impegna a:

- informare l'Amministrazione circa qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i prodotti relativi agli ordinativi di fornitura o ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali;
- comunicare all'Amministrazione gli eventuali riferimenti aggiornati della propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) e di chi effettuerà le consegne (depositario) e relative modalità di contatto (recapiti, orari, ecc.);
- gestire eventuali reclami/ segnalazioni di disservizi da parte dell'Amministrazione;
- implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle azioni richieste.

4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione con un preavviso minimo di 30 giorni dalla data di prevista sostituzione.

5. Quanto al servizio di supporto e assistenza di cui al par. 2.2.2 del Capitolato tecnico, si richiama/ (*ovvero, eventuale*) si integra quanto contenuto all'art. 23 (Referente del fornitore e riferimenti per l'assistenza) dell'Accordo.

(*se del caso, integrare ulteriori recapiti*)

- numero di telefono:
- indirizzo e-mail:
- indirizzo PEC:

ART. 19. FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra questa Amministrazione e il Fornitore, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è in via esclusiva il Foro di ...

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dell'appalto.

ART. 20. TRASPARENZA E RISERVATEZZA

1. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale di questa Amministrazione.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume, anche per il Contratto medesimo, gli obblighi di riservatezza assunti con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, come descritti all'art. 25 (Trasparenza e riservatezza) dello stesso, e che si intendono pertanto integralmente richiamati.

3. Resta fermo quanto previsto ai successivi artt. 21 e 22.

ART. 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati contenuti nel presente Contratto, saranno trattati, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., D.Lgs. 101/2018 -, secondo quanto già indicato all'art. 26 (Trattamento dei dati personali) dell'Accordo Quadro.

3. Il legale rappresentante del Fornitore dichiara di aver ricevuto, in fase di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di rilascio della stessa nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, per le finalità ivi descritte.

ART. 22. NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

1. Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali del Fornitore per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. In tal senso questa Amministrazione, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate.

2. Il Fornitore è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE e si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte di questa Amministrazione.
3. In particolare, il Fornitore/Responsabile accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell’atto di nomina allegato al presente Contratto.
4. Le finalità del trattamento sono: (*motivi per cui il fornitore tratta i dati - Valorizzare in ragione dell’oggetto del contratto*).
5. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono (*valorizzare in ragione dell’oggetto del contratto*): i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
6. Le categorie di interessati sono (*valorizzare in ragione dell’oggetto del contratto, es. dipendenti e collaboratori dell’Amministrazione, utenti dei servizi, assistiti, ecc.*):
7. Qualora il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste al precedente articolo 12, e potrà risolvere il presente Contratto escutendo la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno. Il tale ultimo caso, l’Amministrazione si impegna a segnalare tale fattispecie all’AST di Ancona, la quale potrà risolvere l’Accordo Quadro.

ART. 23. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente Contratto, compresi quelli relativi all’eventuale registrazione, sono a carico del Fornitore.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24. DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per gli effetti del presente Contratto e per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art.52 del Codice, il Fornitore elegge il proprio domicilio digitale presso la seguente casella di posta certificata, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni:

- PEC:@.....

ART. 25. CLAUSOLA FINALE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Contratto, si rinvia all’Accordo Quadro.

2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

3. Per ogni condizione, modalità e termine della fornitura che non sia espressamente regolata nel presente Contratto, vale quanto previsto nell'Accordo e relativi allegati, con i quali devono intendersi regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti. In particolare il Fornitore, nella persona del procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo ... (Norme regolatrici), Articolo ... (Importo e corrispettivi), Articolo ... (Modalità di esecuzione della fornitura), Articolo ... (Fatturazione e pagamenti), Articolo ... (Patto di Integrità), Articolo ... (Livelli di servizio e penali), Articolo ... (Risoluzione e clausole risolutive espresse), Articolo ... (Recesso), Articolo ... (Cessione del credito e divieto di cessione del contratto), Articolo ... (Foro competente), Articolo ... (Trattamento dei dati personali), Articolo ... (Nomina responsabile del trattamento dati).

Il presente contratto pubblico, stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del Codice, è soggetto a imposta di bollo a carico dell'operatore economico aggiudicatario, secondo le norme vigenti (modalità di calcolo e versamento indicate nella tabella di cui all'allegato I.4 del Codice).

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematiche tramite il modello di versamento F24 ELIDE, una tantum ed in proporzione al valore del contratto, ai sensi dell'art. indicato all'art. 18 co.10 del Codice e della circolare della Direzione Centrale Coordinamento normativo Agenzia delle Entrate n. n.22/E del 28/07/2023: importo massimo del contratto (comprese opzioni, al netto IVA): euro ...
importo bollo: euro ...

AST Ancona – Area Dip. Acquisti e logistica – Soggetto Aggregatore in avvalimento

Schema Contratto attuativo appalto fornitura di microinfusori di insulina senza catetere con algoritmo AID e sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia integrabili per la Regione Marche

Per il Fornitore

sottoscritto con firma digitale da:

Per l'Azienda

sottoscritto con firma digitale da:

ALLEGATI:

- PATTO DI INTEGRITA' AZIENDA FIRMATARIA

- ATTO DI NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI